

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2007 e modificato
con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 81 del 21.07.2015, n. 41 del 28.04.2016, n.
15 del 21.03.2019, n. 103 del 21.12.2023 e n. 127 del 29.12.2025**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione

Art. 3 – Determinazione dell'aliquota

Art 3 bis - Esenzioni

Art. 4 – Versamento

Art. 5 – Norme di rinvio

Art. 6 – Entrata in vigore

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita dall'articolo 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dal comma 142 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).

Articolo 2

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE

1. L'addizionale è dovuta al Comune da tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune stesso alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,80 per cento.
2. Per gli anni successivi l'aliquota può essere variata nel limite fissato dalle normative vigenti con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come previsto dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. Le deliberazioni aventi per oggetto la variazione dell'aliquota sono pubblicate, al fine della loro efficacia, nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 3 bis

ESENZIONI

1. Dall'anno 2026 l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore ad € 13.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.
3. Per gli anni successivi la soglia di esenzione di cui al comma 1 può essere variata, nel limite stabilito dalla normativa vigente, con deliberazione dell'organo competente.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

Articolo 5

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.